



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 in data 29/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2026-2029, PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E BONUS SOCIALE RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 29/07/2025 N. 355

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
DUSI CATERINA	Presente	
BRAGA ANGELO	Presente	
COCCA LIA	Presente	
MASSARDI MAURIZIO		Assente
NEBOLI GIOVANNI	Presente	
ZANAGLIO SUSANNA	Presente	
COCCA CLAUDIO	Presente	
IORA FRANCESCA	Presente	
TELLAROLI GIUSEPPE	Presente	
OMODEI ELISA		Assente
BERTA RENATO		Assente
BIGNOTTI FEDERICA		Assente
FERRARI GIORGIO		Assente

Totale presenti 8 Totale assenti 5

È presente alla seduta l'Assessore esterno **Fregoni Edoardo**.

Assiste l'adunanza il Segretario comunale **dott.ssa Adriana Salini** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **dott. Angelo Braga**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF 2026-2029, PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E BONUS SOCIALE RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 29/07/2025 N. 355

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, di seguito trascritta nella sua formulazione integrale;

Udita l'illustrazione della proposta effettuata dal Consigliere delegato Giovanni Neboli, il quale cede la parola all'Ing. Simone Ronchi, Direttore Generale della società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia s.r.l. per l'approfondimento dell'argomento oggetto di deliberazione consiliare;

In assenza di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del competente Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dal Sindaco e da n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

Successivamente, il Consiglio comunale,

Udita la proposta del Presidente, che a seguito di specifica richiesta del Responsabile proponente pone in votazione anche l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dal Sindaco e da n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del provvedimento entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio on line.

La registrazione integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, è conservata agli atti fino all'approvazione dei verbali dell'odierna seduta da parte del Consiglio comunale.



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

proposta al Consiglio comunale
n. 4/2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE PEF 2026-2029, PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 E BONUS SOCIALE RIFIUTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 29/07/2025 N. 355
----------	--

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 con cui l'Autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario (MTR3) a cui fare riferimento per la determinazione della tariffa del servizio e del piano economico finanziario (PEF) 2026-2029;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR-2 del secondo periodo regolatorio ed MTR del primo periodo regolatorio;

Dato atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore e il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
 - a) il soggetto gestore predispone il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
 - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dal Comune a seguito del PEF validato avendo il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

Verificato che i costi sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA;

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata quella per tipologia di utenza (domestica e non domestica), ai sensi di legge;

Verificato_ che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi trasformatosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2026, nella misura del 5% ai sensi del decreto del Presidente Provinciale n. 233 del 17 ottobre 2025;

Quantificato il gettito TARI, per l'anno 2026, in complessivi € 938.090,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti;

Ritenuto di attribuire, per l'anno 2026, alle utenze domestiche il 51,50% del costo complessivo ed il restante 48,50% alle utenze non domestiche;

Considerato che la scadenza per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026, unitamente alle tariffe e al regolamento TARI, è fissata al 31 luglio 2026 dalla Legge di Bilancio 2026;

Ritenuto tuttavia di prendere in considerazione l'articolo 3, comma 5-quinquies del D. Lgs n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") che ha previsto a decorrere dall'anno 2022, che i Comuni possano approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno al fine di garantire in modo corretto la trasmissione degli avvisi bonari TARI entro il 30.06.2026 ai sensi regolamentari;

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Ritenuto opportuno di prevedere per il corrente esercizio il pagamento della Tassa Rifiuti in due rate con le seguenti scadenze:

- | | |
|---------------------|------------------|
| – ACCONTO TARI 2026 | 30 Giugno 2026 |
| – SALDO TARI 2026 | 30 Novembre 2026 |

Richiamata la deliberazione Arera n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che, dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Vista la delibera n. 133/2025 [dell'](#)Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che introduce un nuovo contributo perequativo di 6 euro per ogni utenza domestica, destinato a finanziare un bonus sulla tariffa dei rifiuti per le famiglie in condizione di disagio economico;

Richiamato l'art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha introdotto il bonus sociale per il settore dei rifiuti urbani a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, recante i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Vista la Deliberazione ARERA 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif che approva il "Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti" (TUBR), unitamente alle successive modifiche e integrazioni (Delibere 584/2025/R/rif e 2/2026/R/com);

Dato atto che, ai sensi del suddetto TUBR:

- il bonus consiste in una riduzione del 25% della TARI (quota fissa e variabile) dovuta per l'anno di competenza *a* (anno dell'attestazione ISEE), calcolata al lordo delle componenti perequative e al netto dell'IVA e del TEFA;

- il diritto all'agevolazione viene riconosciuto automaticamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a € 9.796,00 (soglia aggiornata al 2026) o € 20.000,00 per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;
- il flusso dei beneficiari viene reso disponibile annualmente tramite il sistema informativo SGAta gestito dall'ANCI;

Dato atto che i costi del bonus sono coperti a livello nazionale tramite la componente perequativa UR3, riscossa dal Comune e riversata alla CSEA come già precedentemente indicato;

Visti gli indirizzi operativi da adottare per l'erogazione dell'agevolazione maturata nell'anno a (es. 2025) da riconoscersi nell'anno $a+1$ (es. 2026):

A) UTENTI REGOLARI NEI PAGAMENTI: Per i contribuenti che risultano in regola con i pagamenti della TARI relativa all'anno a , il bonus sarà riconosciuto mediante detrazione dell'importo spettante nella prima rata utile del documento di riscossione emesso per l'anno $a+1$. Tale riconoscimento deve avvenire obbligatoriamente entro il **30 giugno** dell'anno $a+1$. Nel caso in cui la rata sia incapiente o la bollettazione ordinaria avvenga dopo tale termine, l'ufficio competente dovrà provvedere al riconoscimento entro la medesima data tramite rimessa diretta tracciabile.

B) UTENTI IRREGOLARI NEI PAGAMENTI (PROCEDURA DI COMPENSAZIONE): Qualora il beneficiario risulti moroso per annualità precedenti l'anno $a+1$, l'importo del bonus maturato per l'anno a non sarà erogato direttamente, ma sarà trattenuto dal Comune a compensazione delle somme rimaste insolute. A tal fine si dispone quanto segue:

- **Emissione sollecito di pagamento:** l'Ente invierà un sollecito formale (via PEC o Raccomandata AR) all'utente indicando l'importo del debito residuo, evidenziando la spettanza del bonus sociale e dando un termine di 40 giorni per regolarizzare il pagamento spontaneamente;
- **Compensazione Contabile:** decorso inutilmente il termine di 40 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, il Comune procederà alla compensazione contabile dell'importo del bonus sul debito pregresso.
- **Emissione Avviso di Accertamento Esecutivo:** Se, a seguito della compensazione operata di cui al punto precedente, dovesse residuare un debito a carico dell'utente, l'ufficio procederà all'emissione dell'**Avviso di Accertamento Esecutivo** (ex L. 160/2019) per il solo importo residuo netto. La motivazione dell'atto dovrà dar conto dell'avvenuta compensazione del bonus, e le sanzioni e gli interessi saranno calcolati sulla quota di tributo non coperta dal beneficio sociale.

Preso atto dell'inserimento obbligatorio nei documenti di riscossione della dicitura prescritta dall'Autorità: "Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l'anno a, ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx".

Dato atto altresì che gli avvisi bonari di pagamento che verranno emessi contengono le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Ritenuto altresì di prendere atto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARI, in merito al metodo di calcolo della riduzione della quota variabile per le utenze non domestiche che provvedono per proprio conto all'autosmaltimento dei rifiuti fuoriuscendo parzialmente dal servizio pubblico, prevedendo un abbattimento percentuale sull'incidenza che la categoria merceologica di rifiuto autosmaltito ha sulla produzione totale del medesimo nel territorio del Comune di Villanuova come da tabella ufficiale allegata dei dati di produzione rifiuti anno 2025 caricati sul portale WebORSO 3.0 e pubblicati sul Quaderno Rifiuti 2026 (dati 2025) predisposto dall'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Brescia;

Considerata la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2022 avente ad oggetto: "*INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO 'A' ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'* ove si evince la volontà di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a far data dal 01.01.2023 secondo **lo schema I "livello qualitativo minimo**" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif., al fine di un adeguamento graduale agli standard di qualità evitando incrementi tariffari che l'adozione di schemi regolatori avanzati determinerebbero ad ogni buon conto dall'annualità 2023;

Considerato altresì che, ai sensi del TQRIF, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 7 del 14.02.2023 immediatamente eseguibile, ha proceduto all'approvazione ed adozione della carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Villanuova sul Clisi;

Vista la documentazione della determinazione delle tariffe che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Visti i prospetti allegati d'applicazione TARI PUNTUALE che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate

1. **Di approvare** il PEF – terzo periodo regolatorio MTR 3 (Allegato A) con i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione:
 - All. A1 PEF 2026-2029
 - All. A2 Relazione di accompagnamento
 - All. A3 Relazione Tecnica
 - All. A4 Dichiarazione di veridicità

2. **Di approvare** le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, la cui composizione è contenuta e riassunta nella documentazione, allegata alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in esso contenute:
 - All. B piano finanziario (PEF 2026)
 - All. C riepilogo dei costi
 - All. D schema utenze non domestiche
 - All. E schema utenze domestiche
 - All. F Confronto tariffe rispetto all' anno 2025
 - All. G Riepilogo tariffe anno 2026

3. **Di approvare** altresì i prospetti allegati d'applicazione TARI PUNTUALE:
 - All. H utenza domestica
 - All. I utenza non domestica
 - All. L e M addebito dei servizi aggiuntivi ai sensi regolamentari
 - All. N tabella per il calcolo della riduzione tari utenze non domestiche ai sensi regolamentari;

4. **Di allocare** i proventi che deriveranno per l'anno 2026 dalla TARI alla risorsa di entrata denominata "Tassa sui rifiuti (TARI)" – capitolo 10101.51.001260001 del bilancio di previsione 2026/2028, approvato con delibera del consiglio comunale n. 34 del 29/12/2025;

5. **Di dare atto** che le tariffe TARI stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2026;

6. **Di dare atto** che sulle tariffe TARI deve essere calcolato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5% da scorporare dalla TARI e addebitare all'utente con codice tributo stabilito all'uopo da Agenzia delle Entrate salvo per quei

contribuenti che optano per la domiciliazione bancaria il cui riversamento alla Provincia verrà effettuato dall'Ente Comune di Villanuova sul Clisi;

7. **Di stabilire** che la riscossione della Tassa Rifiuti (TARI) 2026 avvenga in n. 2 rate come segue:
 - ACCONTO TARI 2026 30 giugno 2026
 - SALDO TARI 2026 30 novembre 2026

8. **Di applicare** il bonus rifiuti nell'avviso bonario di pagamento agli aventi diritto ai sensi della deliberazione Arera 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif che approva il "Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti" (TUBR), unitamente alle successive modifiche e integrazioni (Delibere 584/2025/R/rif e 2/2026/R/com);

9. **Di dichiarare** il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, vista la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30/04/2026.

Luogo e data delle rispettive sottoscrizioni digitali

Il Presidente
dott. Angelo Braga

Il Segretario comunale
dott.ssa Adriana Salini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale